

Delibera n. 93/2026

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 151/2025 nei confronti di Autostazione di Bologna S.r.l. per l'inottemperanza alle misure 2, 5, 6 e 7 dell'Allegato "A" alla delibera n. 56/2018. Approvazione della proposta d'impegni e chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione.**

L'Autorità, nella sua riunione del 15 giugno 2026

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede a *"garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, (...), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti, ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci"*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino"*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi [...] di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio);

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 56/2018, del 30 maggio 2018, con la quale è stato approvato l'*"Atto di regolazione recante misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi"* e, in particolare:

- la definizione di Prospetto Informativo dell'Autostazione (PIA) quale *“documento di riferimento essenziale per la regolazione dell'accesso all'autostazione e la definizione delle relative condizioni tecnico/economiche di utilizzo da parte dei vettori, predisposto dal gestore ai fini di garantire equità e non discriminatorietà, nonché trasparenza, delle modalità di accesso all'autostazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lett. a) del d.l. 201/2011” (cfr. pagina 2 allegato "A" alla delibera ART 56/2018);*
- la misura 1 (Ambito di applicazione) che dispone, tra l'altro, che:
  - “1. Le misure regolatorie di cui al presente atto si applicano alle autostazioni di seguito individuate:*
    - a) autostazioni in cui vi è connessione tra servizi automobilistici di trasporto a media-lunga percorrenza, o servizi autorizzati che interessano due regioni, e una o più modalità, ovvero tipologie di servizi di trasporto della stessa o di diversa natura, ubicate anche in corrispondenza di stazioni metropolitane, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti”;*
- la misura 2 (Prospetto Informativo dell'Autostazione (PIA)) che dispone, tra l'altro, che:
  - “1. Il gestore, nel rispetto dei criteri di cui alle Misure 3, 4 e 5 del presente atto, definisce e adotta il “Prospetto Informativo dell'Autostazione” (nel seguito: PIA), contenente una completa descrizione delle caratteristiche infrastrutturali dell'autostazione, delle dotazioni, degli spazi e delle condizioni tecnico/economiche per il loro utilizzo da parte dei vettori, nonché delle condizioni di accesso delle PMR.*
  - [...]*
  - 3. Il gestore è tenuto a garantire e a verificare il mantenimento nel tempo delle condizioni di accesso e funzionalità dell'autostazione, secondo quanto definito nel PIA e per gli effetti di quanto previsto nella Misura 8”;*
- la misura 5 (Criteri e modalità per stabilire le condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni), che dispone, tra l'altro, che:
  - “1. Al fine di garantire adeguate condizioni di accessibilità fisica dell'autostazione, anche a beneficio delle PMR, gli spazi del fabbricato viaggiatori e le aree di circolazione dei passeggeri sono predisposte tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:*
    - a) adozione di adeguate condizioni di sicurezza, anche mediante la separazione dei flussi veicolari e pedonali in arrivo/partenza e la riduzione delle relative interferenze, mediante, ad esempio, l'adozione di adeguati sistemi di segnalazione e/o protezioni verticali/orizzontali;*

*b) individuazione di percorsi ottimali, tali da consentire, anche mediante apposita segnaletica, a tutti gli utenti e in particolare alle PMR di accedere in piena autonomia all'autostazione e ai relativi servizi (tra cui biglietterie, punti di orientamento, desk informativi) senza la necessità di richiedere assistenza specifica; la piena accessibilità all'autostazione a beneficio delle PMR può essere garantita anche mediante l'adozione di un programma di progressivo abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente presenti, da definire e concordare in base alle rispettive competenze dei diversi soggetti interessati";*

- la misura 6 (Condizioni di accessibilità commerciale delle autostazioni) la quale dispone, tra l'altro, che:

*"5. I titoli di viaggio emessi all'interno dell'autostazione sono offerti al pubblico alle medesime condizioni tariffarie vigenti per il servizio interessato, senza alcuna discriminazione o sovrapprezzo, ferme restando eventuali condizioni tariffarie specifiche, derivanti da accordi tra il singolo vettore e il soggetto terzo che gestisce la biglietteria, che prevedano l'applicazione di commissioni di servizio;*

*6. Le condizioni di accessibilità commerciale sono riportate dal gestore nel PIA nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti, specificando la disponibilità, la localizzazione e la funzionalità dei punti vendita interessati.*

*7. Il gestore definisce inoltre nel PIA, coinvolgendo i vettori interessati, l'operatività delle biglietterie dell'autostazione, in termini di:*

*a) informazioni commerciali al pubblico: orario di apertura, disponibilità dei titoli di viaggio, in particolare dei servizi integrati, MLP e OSP o altri servizi di trasporto afferenti all'autostazione, ecc.";*

- la misura 7 (Informazioni al pubblico e modalità di loro erogazione nelle autostazioni), ai sensi della quale:

*"1. Fatti salvi gli obblighi di informazione in capo al vettore e al gestore di cui all'art. 25 del regolamento (UE) n. 181/2011, il gestore:*

*a) rende disponibili ai vettori spazi adeguati all'interno dell'autostazione, che consentano di fornire le seguenti informazioni minime:*

*i. Condizioni Generali di Trasporto dei vettori operanti sull'autostazione;*

*ii. indicazione, per ogni vettore operante in autostazione, dei canali e delle modalità di contatto per i reclami;*

*iii. titoli di viaggio necessari per usufruire dei servizi di trasporto afferenti all'autostazione, con riferimento in particolare ai biglietti integrati e ai titoli di viaggio dei servizi di TPL e MLP, provvedendo a garantire adeguata visibilità anche nel caso in cui tali servizi siano esterni all'autostazione, purché ubicati*

*nelle immediate vicinanze, in modo da favorire le scelte di intermodalità dell'utenza;*

*b) rende disponibili, all'interno dell'autostazione, con le modalità di cui al successivo punto 4, le seguenti informazioni:*

*i. orari statici (programmati) e ove possibile dinamici (effettivi) dei servizi interessati, fermo restando quanto disposto al punto 3, con riferimento in particolare ai servizi di TPL e MLP, nonché condizioni di integrazione modale offerte dall'autostazione;*

*ii. eventuale connessione con parcheggi di interscambio e possibilità di usufruire di bigliettazione integrata per l'uso di servizi di trasporto differenti, afferenti all'autostazione;*

*iii. mappe dei percorsi e dei servizi di assistenza interni ed esterni all'autostazione, riportanti:*

*a. i percorsi pedonali, con particolare riferimento a quelli attrezzati per le PMR;*

*b. l'ubicazione delle biglietterie e dei punti di informazione/accoglienza, con particolare riferimento a quelli dedicati alle PMR;*

*c. la collocazione delle fermate e delle banchine di movimentazione, e i relativi servizi ivi afferenti, con particolare riferimento a TPL e MLP e alle eventuali soluzioni di intermodalità proposte dall'autostazione;*

*iv. segnaletica orizzontale e verticale di orientamento dei passeggeri, con indicazione delle aree interne all'autostazione, e relativi servizi offerti, e delle modalità di accesso ai servizi di trasporto ubicati nelle immediate vicinanze dell'autostazione (e.g. stazione metropolitana, fermata/capolinea autobus TPL urbano, stazione ferroviaria);*

*v. eventuali ulteriori tipologie di informazioni, individuate dal gestore, quali a titolo indicativo e non esaustivo: servizi turistici e alberghieri (anche attraverso l'allestimento di un punto accoglienza dedicato), presidio dell'impianto e primo soccorso, informazioni di supporto al personale dei vettori (e.g. servizi di ristoro, sale riposo, servizi igienici dedicati).*

*2. Il gestore consente in ogni caso al vettore di erogare direttamente informazioni al pubblico, in particolare a beneficio delle PMR e degli utenti dei servizi MLP, attraverso proprio personale presente in autostazione, opportunamente distinto dai conducenti dei veicoli anche mediante adeguati strumenti di riconoscibilità delle relative funzioni (e.g. pettorina, specifica divisa aziendale). Il gestore specifica all'interno del PIA la disciplina della presenza del predetto personale all'interno dell'autostazione, garantendo piena e paritaria libertà di iniziativa a beneficio di tutti i vettori, senza porre condizioni discriminatorie o barriere all'ingresso, quali ad esempio fees o vincoli riguardanti l'immagine esterna del personale dei singoli vettori.*

3. [...] il gestore implementa un apposito sistema di gestione informatizzata dei flussi informativi provenienti dai vettori interessati”.

- la misura 8 (Monitoraggio delle condizioni di accesso alle autostazioni), ai sensi della quale:

*“1. Al fine di verificare il rispetto dei principi di equità e non discriminazione nell’accesso nei confronti dei vettori e/o dei passeggeri, l’Autorità vigila sul rispetto criteri di cui alle Misure precedenti in relazione alle condizioni definite dal gestore, secondo le modalità previste dall’art. 37, comma 3, lettere d) ed e) del d.l. 201/2011 e nel rispetto del vigente Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell’Autorità.*

*2. L’Autorità ordina la cessazione delle condotte in contrasto con la regolazione adottata, con particolare riferimento alle condizioni specificate nel PIA, dispone le misure opportune di ripristino e adotta le ulteriori azioni previste dall’art. 37, comma 3, del d.l. 201/2011.*

*3. L’Autorità avvia le attività di vigilanza di cui al precedente punto 1 anche a seguito di specifica segnalazione da parte di uno o più vettori o di uno o più passeggeri, pervenuta in forma scritta e relativa a una presunta violazione delle condizioni di utilizzo dell’autostazione disciplinate dal PIA e/o all’insorgere di situazioni inique o discriminatorie di accesso all’infrastruttura e/o delle condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni e, in generale, delle Misure rivolte a beneficio dei passeggeri”;*

#### **VISTI**

il processo verbale di accertamento ispettivo del 25 giugno 2025, di cui al prot. ART n. 58234/2025, del 30 giugno 2025, e il processo verbale di accertamento ispettivo del 26 giugno 2025, di cui al prot. ART n. 58242/2025, del 30 giugno 2025, relativi all’ispezione svolta in data 25 e 26 giugno 2025, nei confronti di Autostazione di Bologna S.r.l. (di seguito anche “AutoBo” oppure “Società”), nonché la documentazione, acquisita in copia, allegata ai citati verbali, e i rilievi fotografici ivi indicati, acquisiti al prot. ART n. 58381/2025, del 30 giugno 2025;

#### **VISTA**

la nota acquisita con prot. ART n. 61683/2025, del 14 luglio 2025, nonché la relativa documentazione allegata, con la quale AutoBo ha dato prova di aver posto in essere una serie di azioni correttive, a seguito del suddetto accertamento ispettivo, rappresentando, tra l’altro, che:

- *“[è] stata inviata in data 3 luglio us, la comunicazione a tutte le biglietterie di esporre al pubblico, oltre agli orari di apertura già presenti, tariffe di eventuali commissioni sui biglietti emessi nonché tariffe e regolamento del deposito bagagli, se presente. (...) tutte le biglietterie aperte hanno già pubblicato quanto loro richiesto”;*
- *“[l]a Società ha già provveduto a fare redigere ed installare le planimetrie informative per l’utenza. Le stesse sono state esposte nei punti principali dell’autostazione. A fianco di ogni planimetria è stato indicato il Punto di*

*raccolta PMR. Per quanto attiene l'ulteriore segnaletica richiesta nell'atrio si è provveduto ad installare, oltre le planimetrie suddette, nuovi cartelli indicativi (...)*";

**VISTA** la nota acquisita al prot. ART n. 66108/2025, del 31 luglio 2025, nonché la relativa documentazione allegata, con la quale, facendo seguito alla nota acquisita al prot. ART n. 61683/2025, del 14 luglio 2025, AutoBo ha dato prova di aver posto in essere ulteriori azioni a seguito del suddetto accertamento ispettivo, tra le quali l'approvazione dell'Aggiornamento PIA – Prospetto Informativo Autostazione dal 30/07/2025, con l'aggiornamento degli allegati ivi richiamati, considerati parte integrante e sostanziale del PIA stesso;

**VISTA** la delibera n. 151/2025, dell'11 settembre 2025 (notificata con nota prot. ART n. 74533/2025 di pari data), con la quale, sulla base di quanto emerso nel corso dell'accertamento ispettivo predetto, è stato disposto l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di AutoBo concernente l'inottemperanza alle misure 2, 5, 6 e 7 dell'Allegato "A" alla delibera n. 56/2018, per gli specifici aspetti puntualmente descritti nelle relative premesse;

**VISTA** la memoria, acquisita al prot. ART n. 82337/2025, del 7 ottobre 2025, con la quale AutoBo si è difesa nel merito richiamando le azioni correttive intraprese, già comunicate con le succitate note prott. ART nn. 61683/2025 e 66108/2025, e dando, altresì, prova, anche tramite documentazione fotografica e sonora, dell'attivazione dei seguenti ulteriori interventi:

- “[p]resenza del capostazione nella zona posteriore dei bus per monitorare le fasi di carico/scarico bagagli e richiamo formale ai vettori sul rispetto del regolamento”, “[d]iffusione di un messaggio audio ogni 15 minuti che invita i passeggeri a utilizzare i marciapiedi e a non sostare nel piazzale di manovra” e progettazione di “una nuova segnaletica orizzontale sul piazzale per separare i flussi pedonali”, in ottemperanza alla misura 5 dell'Allegato “A” alla citata delibera n. 56/2018, con riferimento all'obbligo in capo al gestore di stazione di adottare “adeguate condizioni di sicurezza, anche mediante la separazione dei flussi veicolari e pedonali in arrivo/partenza e la riduzione delle relative interferenze”;
- “[n]uovo invio a tutti i vettori [...] della procedura per l'accesso diretto ai pannelli informativi”, concedendo altresì ai medesimi “più canali per la comunicazione dei ritardi, tra i quali, oltre l'accesso diretto ai tabelloni più sopra riportato, e-mail, pec, telefono e messaggistica”, “[a]ffissione nelle bacheche delle mappe informative con percorsi e punto di raccolta” e diffusione di “un messaggio audio ogni 30 minuti per segnalare il punto di raccolta PMR e i contatti per l'assistenza PMR” nonché “[i]nSTALLAZIONE di segnaletica verticale nell'atrio e predisposizione di ulteriori cartelli per il capolinea partenze”, in ottemperanza alla misura 7 della citata delibera n. 56/2018, con riferimento all'obbligo in capo al gestore di rendere disponibili all'interno dell'autostazione le seguenti informazioni: “orari statici

*(programmati) e ove possibile dinamici (effettivi) dei servizi interessati (...)” (lett. b/i), “mappe dei percorsi e dei servizi di assistenza interni ed esterni all’autostazione, riportanti: a) i percorsi pedonali, con particolare riferimento a quelli attrezzati per le PMR (...)” (lett. b/iii), nonché “segnaletica orizzontale e verticale di orientamento dei passeggeri, con indicazione delle aree interne all’autostazione, e relativi servizi offerti (...)” (lett. b/iv)”;*

- VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 93280/2025, del 17 novembre 2025, con la quale la Società ha presentato una proposta di impegni al fine di ottenere la chiusura del procedimento senza l’accertamento dell’infrazione;
- VISTE** la nota prot. ART n. 95521/2025, del 26 novembre 2025, con la quale AutoBo, nell’ambito delle attività funzionali alla valutazione dell’ammissibilità della predetta proposta di impegni, è stata convocata in audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in modalità videoconferenza, per il giorno 17 dicembre 2025;
- VISTO** il verbale dell’audizione predetta, acquisito al prot. ART n. 102860/2025 del 23 dicembre 2025;
- VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 103842/2025, del 30 dicembre 2025, con cui la Società ha trasmesso una nuova formulazione della propria proposta di impegni, al fine di ottenere la chiusura del procedimento senza l’accertamento dell’infrazione;
- CONSIDERATO** che, con la proposta di impegni, nella versione finale acquisita agli atti con prot. ART n. 103842/2025, del 30 dicembre 2025, AutoBo, oltre a rappresentare l’intervenuta ottemperanza alle misure violate, si è impegnata, in sintesi, a porre in essere le seguenti azioni:
- i. *“[s]aranno installati due monitor aggiuntivi: uno all’inizio della pensilina partenze e uno all’interno della saletta d’attesa. Entrambi forniranno aggiornamenti in tempo reale sulle corse in partenza. Autostazione informerà tutti i vettori della possibilità di inserire nei pannelli un link diretto con gli aggiornamenti relativi alle proprie corse. [...] Saranno comunque mantenute e migliorate le attuali modalità di aggiornamento (accesso diretto ai pannelli da parte dei vettori, aggiornamento software, invio di email/PEC e servizio telefonico attivo h24). [...] Qualora, nonostante tali implementazioni, alcuni vettori continuassero a non comunicare i ritardi, sarà predisposto e attivato un regime sanzionatorio ad hoc” – tempi di attuazione: entro il 31 marzo 2026;*
  - ii. *“[...] realizzazione di **nuova segnaletica orizzontale** (enfasi in originale) nel piazzale di manovra, per migliorare la sicurezza e la separazione dei flussi pedonali e veicolari, compresi, laddove necessario, lavori in muratura per uniformare il marciapiede in prossimità dei capilinea alla nuova segnaletica. Unitamente alla realizzazione di una segnaletica verticale sulla pensilina 25, che informi (in italiano*

- e inglese) i passeggeri del divieto di attraversare il piazzale. Nonché con installazione di un cartello all'ingresso dei pullman con numero di telefono per assistenza PMR per richiesta accesso al piazzale per scarico/carico passeggeri a mobilità ridotta" – tempi di attuazione: entro il 30 settembre 2026;*
- iii. *"[i]ninstallazione di un segnale acustico per non vedenti all'attraversamento pedonale che conduce al capolinea 25 già realizzato e funzionante", già realizzato e funzionante;*
- iv. *pubblicazione "nella home page del sito web le informazioni relative a partenze e arrivi, comprensive di orario, destinazione e stallo assegnato. Tale canale garantirà un servizio aggiornato in tempo reale" – tempi di attuazione: entro il 30 giugno 2026;*
- v. *"[p]ubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzo e la gestione di spazi per l'installazione di Locker automatici presso l'Autostazione di Bologna, al fine di dare una risposta all'esigenza di un deposito bagagli veloce, autonomo, flessibile e trasparente" – tempi di attuazione: entro il 31 marzo 2026;*
- vi. *attivazione di un audit interno a cadenza mensile, che "garantirà il monitoraggio costante dell'adempimento delle misure ART e il mantenimento degli standard di qualità nel tempo" – tempi di attuazione: entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione degli impegni e successivamente con cadenza mensile;*
- vii. *aggiornamento dei contratti stipulati con i vettori con l'introduzione dei seguenti obblighi:*
- *"l'obbligo di invio della programmazione mensile delle corse;*
  - *l'obbligo della comunicazione dei ritardi e delle cancellazioni nonché le metodologie per la gestione degli stessi;*
  - *riferimento al regime sanzionatorio";*
- viii. *"[i]ninstallazione di tre ulteriori monitor in corrispondenza delle biglietterie, destinati a comunicare orari, eventuali ritardi e altre informazioni utili all'utenza" – tempi di attuazione: entro il 31 dicembre 2028;*
- ix. *attivazione di "percorsi e tavole tattili" e "segnalazioni a contrasto cromatico" per migliorare ulteriormente le condizioni di accessibilità dell'autostazione alle PMR – tempi di attuazione: entro il 31 dicembre 2028;*

**VISTA**

la delibera n. 8/2026, del 5 febbraio 2026, notificata in pari data con nota prot. ART n. 8257/2026, con la quale la suddetta proposta di impegni è stata dichiarata ammissibile, ritenendosi che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta relativa agli impegni sopra indicati, come contenuta nella versione di cui alla sopracitata nota acquisita al prot. ART n. 103842/2025, del 30 dicembre 2025, *"appaia potenzialmente idonea all'efficace perseguimento degli interessi tutelati*

dalle prescrizioni contenute nelle misure 2, 5, 6 e 7 dell'allegato A alla delibera n. 56/2018, delle quali si è contestata l'inosservanza, attesa anche l'opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio, poiché la Società, con l'attuazione di quanto previsto nella medesima proposta di impegni, oltre a porre fine alla violazione contestata, ha previsto, tra l'altro, a favore dei passeggeri:

- condizioni di accessibilità fisica e commerciale dell'autostazione più favorevoli rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente, mediante la "realizzazione di **nuova segnaletica orizzontale** (enfasi in originale) nel piazzale di manovra, per migliorare la sicurezza e la separazione dei flussi pedonali e veicolari", l'attivazione di "percorsi e tavole tattili" e "segnalazioni a contrasto cromatico" per migliorare ulteriormente le condizioni di accessibilità dell'autostazione alle PMR, nonché la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzo e la gestione di spazi per l'installazione di locker automatici "al fine di dare una risposta all'esigenza di un deposito bagagli veloce, autonomo, flessibile e trasparente";
- modalità di erogazione delle informazioni al pubblico ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente: in autostazione, mediante l'installazione di monitor aggiuntivi, di nuova segnaletica e cartellonistica e di segnali acustici per non vedenti, nonché, sul sito web, mediante la pubblicazione in tempo reale di informazioni relative a partenze e arrivi, comprensive di orario, destinazione e stallo assegnato;
- la contrattualizzazione degli obblighi "di invio da parte dei vettori della programmazione mensile delle corse" e "della comunicazione delle cancellazioni e dei ritardi delle corse", con la previsione di un regime sanzionatorio in caso di inosservanza;
- l'attivazione di un monitoraggio mensile per verificare l'effettiva attuazione e il corretto funzionamento di tutte le misure implementate";

con la medesima delibera n. 8/2026 è stata, altresì, disposta la pubblicazione della suddetta proposta di impegni sul sito web istituzionale dell'Autorità, affinché i terzi interessati potessero presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio;

**PRESO ATTO**

che, nel corso della consultazione sulla proposta di impegni avviata con la pubblicazione della summenzionata delibera n. 8/2026, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio, da parte dei terzi interessati;

**VISTI**

i rilievi effettuati sul sito web di AutoBo, acquisiti agli atti con prot. ART n. 33196/2026, del 12 maggio 2026, unitamente alla già menzionata documentazione, anche fotografica, assunta ai prott. ART n. 61683/2025, del 14 luglio 2025, n. 66108/2025, del 31 luglio 2025, e n. 82337/2025, del 7 ottobre 2025, da cui risulta

che la Società ha posto fine alla violazione delle misure 2, 5, 6 e 7, dell'Allegato "A" alla delibera n. 56/2018;

**VISTA**

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**RITENUTO**

che gli impegni sopra indicati, nella versione finale acquisita agli atti con prot. ART n. 103842/2025, del 30 dicembre 2025, dichiarati ammissibili con la delibera n. 8/2026, del 5 febbraio 2026, siano effettivamente idonei a garantire il più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure di cui si è contestata l'inosservanza, poiché la Società, oltre ad aver posto fine alla violazione delle misure 2, 5, 6 e 7, dell'Allegato "A" alla delibera n. 56/2018, ha altresì previsto a favore dei passeggeri:

- condizioni di accessibilità fisica e commerciale dell'autostazione più favorevoli rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente, mediante la *"realizzazione di nuova segnaletica orizzontale"* (enfasi in originale) *nel piazzale di manovra, per migliorare la sicurezza e la separazione dei flussi pedonali e veicolari"*, l'attivazione di *"percorsi e tavole tattili"* e *"segnalazioni a contrasto cromatico"* per migliorare ulteriormente le condizioni di accessibilità dell'autostazione alle PMR, nonché la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzo e la gestione di spazi per l'installazione di *locker* automatici *"al fine di dare una risposta all'esigenza di un deposito bagagli veloce, autonomo, flessibile e trasparente"*;
- modalità di erogazione delle informazioni al pubblico ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente: in autostazione, mediante l'installazione di monitor aggiuntivi, di nuova segnaletica e cartellonistica e di segnali acustici per non vedenti, nonché, sul sito *web*, mediante la pubblicazione in tempo reale di informazioni relative a partenze e arrivi, comprensive di orario, destinazione e stallo assegnato;
- la contrattualizzazione degli obblighi *"di invio da parte dei vettori della programmazione mensile delle corse"* e *"della comunicazione delle cancellazioni e dei ritardi delle corse"*, con la previsione di un regime sanzionatorio in caso di inosservanza;
- l'attivazione di un monitoraggio mensile per verificare l'effettiva attuazione e il corretto funzionamento di tutte le misure implementate;

**CONSIDERATO**

conseguentemente, di approvare, rendendoli obbligatori per AutoBo, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, del Regolamento sanzionatorio, gli impegni proposti nella versione finale di cui alla sopracitata nota prot. n. 103842/2025 del 30 dicembre 2025, dovendosi per l'effetto ritenere conclusa la trattazione delle contestazioni avanzate nei confronti della Società in relazione all'inottemperanza alle misure 2, 5, 6 e 7 dell'Allegato "A", alla delibera n. 56/2018, per gli specifici aspetti descritti nella delibera n. 151/2025;

tutto ciò premesso e considerato

### DELIBERA

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate sono approvati e, per gli effetti, resi obbligatori, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, gli impegni presentati da Autostazione di Bologna S.r.l., nella versione finale acquisita agli atti con prot. ART n. 103842/2025 del 30 dicembre 2025, che è allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, già dichiarati ammissibili con delibera n. 8/2026 e relativi all'inottemperanza, contestata con la delibera n. 151/2025, alle misure 2, 5, 6 e 7 dell'Allegato "A" alla delibera n. 56/2018, per gli specifici aspetti puntualmente descritti nelle relative premesse;
2. è disposta la pubblicazione della proposta di impegni di cui al punto 1 (prot. ART n. 103842/2025, del 30 dicembre 2025), sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, resa obbligatoria ai sensi del punto 1;
3. è chiuso, senza l'accertamento dell'infrazione, il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 151/2025 nei confronti di Autostazione di Bologna S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, per l'inottemperanza alle misure 2, 5, 6 e 7 dell'Allegato "A" alla delibera n. 56/2018;
4. Autostazione di Bologna S.r.l. trasmette all'Autorità, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica della presente delibera, una dettagliata relazione sull'attuazione degli impegni resi obbligatori ai sensi del punto 1, corredata da idonea documentazione;
5. qualora Autostazione di Bologna S.r.l. contravvenga agli impegni assunti come nella proposta di cui al punto 1, o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalla Società, l'Autorità riavvierà il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvederà all'avvio di un ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione, e potrà adottare, qualora ne sussistano i presupposti, dei provvedimenti anche di natura cautelare di cui all'articolo 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, ad Autostazione di Bologna S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario.

Torino, 15 giugno 2026

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)